

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MENGHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1958

Integrazione della legge 3 maggio 1955, n. 407,
sulla disciplina del lavoro di facchinaggio

ONOREVOLI SENATORI. — Nello scorcio della precedente legislatura e precisamente nel luglio 1957, presentai al Senato un disegno di legge concernente l'integrazione della legge 3 maggio 1955, n. 407, sulla disciplina del lavoro di facchinaggio.

Ritengo doveroso ripresentare lo stesso disegno di legge richiamando la vostra attenzione sul fatto che la legge 3 maggio 1955, n. 407, nel disciplinare i lavori di facchinaggio, prevede, tra l'altro, la costituzione sia di una Commissione centrale, sia di Commissioni provinciali, attribuendo alle medesime un compito soprattutto di controllo sull'osservanza dell'imposta disciplina.

Poichè l'organizzazione dei prestatori di opera addetti ai lavori di facchinaggio è fatta quasi sempre in forma cooperativa, io

ritengo che sia stata una mera svista la mancata inclusione nelle dette Commissioni di rappresentanti del movimento cooperativo che è il maggiore interessato a tale disciplina.

Con il presente disegno di legge si propone, perciò, di colmare una vera e propria lacuna esistente nella sopraricordata legge 3 maggio 1955, n. 407, in modo da assicurare la inclusione di almeno due rappresentanti del movimento cooperativo sia nella Commissione centrale, sia in ciascuna delle Commissioni provinciali.

Gli scopi della proposta sono così evidenti che ritengo inutile una ulteriore illustrazione e confido che essa sarà prontamente approvata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al secondo comma dell'articolo 2 della legge 3 maggio 1955, n. 407, vengono aggiunte le seguenti parole: « da due rappresentanti del movimento cooperativo ».

Il terzo comma dello stesso articolo viene modificato nel modo seguente: « I rappresentanti degli industriali, dei commercianti, degli agricoltori, dei lavoratori e del movimento cooperativo saranno scelti fra i designati, su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dagli organismi sindacali nazionali di categoria più rappresentativi, e per i rappresentanti del movimento cooperativo dalle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute ».

Art. 2.

L'articolo 3 della legge 3 maggio 1955, n. 407, viene integrato con le aggiunte e le modificazioni previste dall'articolo precedente per l'articolo 2 della stessa legge.